



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
FEDERICO II  
Via S. Pansini, 5 NAPOLI

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA  
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
2014-2016**

## Sommario

1. Introduzione .....	3
2. La trasparenza.....	4
3. Principali obiettivi del programma per la trasparenza e l'integrità .....	5
4. Organizzazione e funzioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II .....	6
5. Pubblicazione dei dati. Iniziative poste in essere dall'Azienda .....	7
6. I dati .....	7
7. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.....	9
8. Iniziative per la trasparenza, per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità .....	12
9. Ascolto degli stakeholder.....	12
10. Attuazione del programma e suo monitoraggio.....	12

## 1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», rappresenta un proseguimento dell'opera intrapresa dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», attraverso strumenti e azioni volte ad assicurare una sempre maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, con i seguenti obiettivi di natura generale:

- favorire la prevenzione della corruzione;
- attivare un nuovo tipo di «controllo sociale» sull'attività della Pubblica Amministrazione (accesso civico; art. 5, D. Lgs. n. 33/2013);
- sostenere il miglioramento delle performance ;
- migliorare gli strumenti con i quali rendere pubbliche le scelte degli organi di governo;
- abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini-utenti.

Infatti, se già con il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*», assumeva centrale rilievo l'allora nozione di trasparenza, definita dall'art. 11 quale «accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione», con il citato D.Lgs. n. 33/2013, si è approdati ad un rafforzamento di tale visione. Infatti, la trasparenza «*concorre ad attuare il principio democratico e costituzionale di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla collettività. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino*», secondo quanto contemplato dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Pertanto, oggi il principio di trasparenza deve essere inteso come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,

dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

L'importanza del percorso intrapreso dalla pubblica amministrazione è resa ancor più evidente dal fatto che il D.Lgs. 150/09 qualifica la trasparenza come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni", il che significa che la trasparenza, in base all'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, rientra tra i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale.

Nell'ottica di tale principio di accessibilità totale, il nuovo concetto di trasparenza assume una differente portata rispetto al diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e ss. della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i., che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse specifico e soggettivo azionabile da parte dell'istante e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241/90 e s.m.i.

Lo strumento previsto dal legislatore, al fine di dare attuazione al principio di trasparenza in parola è il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**, con il quale ciascuna amministrazione pubblica programma, su base triennale, gli interventi relativi alla trasparenza, alla legalità ed allo sviluppo della cultura dell'integrità.

Nel presente Programma sono riportate le azioni che l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" porrà in essere per garantire la trasparenza del proprio operato.

## **2. La trasparenza.**

La nuova nozione di "trasparenza" delle pubbliche amministrazioni, come accennato, ha l'evidente scopo di favorire forme diffuse di verifica del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, cui deve informarsi la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, per favorire, quindi, il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità.

Per quanto concerne gli adempimenti di trasparenza, quindi, alla luce del percorso normativo menzionato, le indicazioni fondamentali sono quelle contenute nelle delibere CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) 105/2010 e 2/2012, che dettano le linee guida sull'avvio e sull'aggiornamento dei processi di elaborazione degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

### **3. Principali obiettivi del programma per la trasparenza e l'integrità**

Favorendo l'accesso, da parte dell'intera collettività, a tutte le "informazioni pubbliche", nasce una posizione qualificata di ciascun cittadino-utente rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, finalizzata anche a favorire forme diffuse di controllo sul rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Il concetto di trasparenza introdotto in Italia, come accessibilità totale, si basa su modelli, strumenti e tecnologie che consentano alle amministrazioni di essere "aperte" e "trasparenti" nei confronti dei cittadini-utenti; tutte le amministrazioni devono essere aperte e disponibili, al fine di favorire azioni efficaci e di garantire un controllo pubblico sul loro operato. In tale logica, le amministrazioni mettono al centro la comunicazione e la collaborazione con i cittadini, si aprono al dialogo e al confronto diretto e partecipato con i privati e, quindi, focalizzano i processi decisionali sulle effettive esigenze e necessità delle comunità locali.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con l'adozione di questo primo Programma per la Trasparenza e l'Integrità, intende intraprendere un percorso orientato a dare centralità al cittadino, intesa non solo in termini di assistenza, cura e didattica, in relazione alla "mission" dell'A.O.U., ma anche di confronto diretto e di partecipazione, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

- favorire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Azienda, nel rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione;
- accrescere la cultura dell'integrità, della trasparenza e della prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di cattiva amministrazione;
- sviluppare un controllo diffuso del proprio processo di gestione, per garantire il miglioramento continuo dello stesso, sia nell'uso delle risorse che nell'erogazione dei servizi al pubblico.

La trasparenza, inoltre, presenta un duplice profilo:

- a) un profilo statico che si realizza con la pubblicità di dati attinenti le pubbliche amministrazioni con finalità di controllo sociale;
- b) un profilo dinamico che, invece, si inserisce nell'ottica del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connesso al ciclo della performance e che si sviluppa anche grazie al necessario apporto partecipativo degli stakeholders.

La diffusione della trasparenza costituisce, quindi, una garanzia per il cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, attraverso revisioni periodiche, deve costituire uno strumento di lavoro che assicuri, in prospettiva, il miglioramento della qualità del servizio, per pervenire, quindi, ad un innalzamento degli standard di qualità.

Il diritto alla trasparenza non può, comunque, prescindere dal diritto alla privacy, tutelato dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Pertanto, nel pubblicare notizie, dati, informazioni e quant'altro sul proprio sito internet, l'Azienda è tenuta ad oscurare dati che potrebbero rilevarsi "sensibili" ai sensi delle suddette disposizioni di legge.

#### **4. Organizzazione e funzioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**

L'A.O.U. Federico II è un'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale e si caratterizza per l'attività assistenziale e per quelle d'alta specializzazione di rilievo nazionale.

Svolge, in modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza, didattica e ricerca - ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 07.03.2011 che così statuisce "*l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico scientifica, affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione*" – costituendo al tempo stesso:

- elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Campania, nell'ambito del quale concorre al raggiungimento della tutela globale della salute;

- elemento strutturale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nell'ambito della quale concorre al raggiungimento delle finalità didattiche e di ricerca della stessa.

Il documento nel quale è contenuta la struttura organizzativa aziendale è l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione n. 198 del 20/5/13 e pubblicato, unitamente al Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale, sul sito web istituzionale (<http://www.policlinico.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/133>).

L'Atto Aziendale costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l'Azienda determina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla normativa di

riferimento e delle finalità istituzionali dell'Ente. In tale dinamica si sviluppano l'attività e le scelte della Direzione Strategica dell'Azienda.

L'Atto Aziendale trova fondamento nel Protocollo d'Intesa siglato il 20 aprile 2012 dalla Regione Campania e dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'Atto Aziendale costituisce lo strumento mediante il quale l'A.O.U. determina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia gestionale ed organizzativa.

## **5. Pubblicazione dei dati. Iniziative poste in essere dall'Azienda**

Le modalità di gestione del sito e di pubblicazione dei dati sono regolamentate e deliberate in apposita procedura aziendale allo scopo redatta. Infatti, l'Azienda ha adottato un apposito regolamento denominato "Regolamento per la pubblicazione dei documenti sul portale web aziendale", nel quale sono definite le procedure tese alla trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito aziendale.

Nel Portale web aziendale, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al fine di favorire un accesso diretto, semplificato e qualitativamente valido alle informazioni e ai servizi offerti all'utenza, sono pubblicati, integralmente, tutti gli atti amministrativi adottati, deliberazioni, disposizioni, regolamenti attuativi, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Il contenuto del sito aziendale, nonché le modalità e le responsabilità legate al suo aggiornamento sono di competenza del UOC Sistema Informativo, ITC e nuove tecnologie dell'informazione dell'Azienda.

Sono, altresì, individuati quali referenti del sito i Direttori dei DAI e i Dirigenti Responsabili delle UU.OO.CC. amministrative e tecniche, in quanto responsabili della trasmissione dei documenti oggetto di pubblicazione, nonché di eventuali proposte di aggiornamenti e/o modifiche da apportare al sito per la parte di competenza di ciascuno di essi.

Nel rispetto delle finalità di cui sopra, gli stessi Dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (a norma dell'art. 43 c. 3 del D.lgs 33/2012), nonché il loro costante aggiornamento al fine di garantire la veridicità delle informazioni e l'adeguamento dei contenuti all'evolversi della normativa in materia.

## **6. I dati**

I dati, secondo disposizioni di legge, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, c. 2, del

D.Lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c.4, del D.Lgs n. 33/2013 secondo la quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

L'Azienda è tenuta a pubblicare informazioni concernenti gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché i risultati dell'attività di misurazione svolta dagli organi competenti. L'Azienda è tenuta, infine, a garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. Per la selezione dei dati da pubblicare, l'Azienda tiene conto della natura dei propri settori di attività e dei procedimenti, al fine di individuare le aree più esposte a rischio di corruzione o semplicemente di cattiva gestione. La trasparenza implica che i dati siano resi pubblici e possano essere utilizzati da parte dei cittadini interessati.

E' necessario curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder (portatori di interesse) possano accedere alle informazioni in modo agevole e semplice. Il riferimento per la pubblicazione delle informazioni è ancora il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto concerne i ***dati sul livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi dall'amministrazione***, l'Azienda ha già avviato, negli ultimi anni, un processo teso a favorire l'ascolto, il coinvolgimento e la comunicazione da parte dei soggetti interessati, dotandosi degli strumenti più appropriati per indagare circa la soddisfazione dei propri clienti, mediante un sistema di rilevazione del grado di soddisfacimento degli utenti (questionario somministrato da alcune strutture nelle quali è svolta l'attività assistenziale), nonché attraverso il **web magazine** dell'Azienda. Il web magazine rappresenta sia un importante strumento di comunicazione interna, perché consente ai professionisti dell'Azienda di condividere le numerose attività assistenziali e di ricerca svolte nell'AOU, sia di comunicazione e di coinvolgimento esterno, attraverso la creazione di un dialogo aperto, semplice e trasparente con la cittadinanza sui temi della salute e del benessere. Inoltre, sul sito web istituzionale, è individuata un'apposita area dedicata al cittadino, al fine di fornire all'utenza un immediato strumento d'informazione e di comunicazione.

Nel corso dell'anno 2014, tali strumenti saranno implementati, unitamente alla messa a punto di nuovi strumenti di diffusione di azioni di miglioramento, eventualmente individuate.

Per quanto concerne i ***dati sulla gestione e l'uso delle risorse***, sul sito internet istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" sono riportati, secondo lo schema previsto dal citato

D. Lgs.33/13 i dati concernenti l'organizzazione ed i procedimenti adottati, la gestione economico-finanziaria, i dati informati relativi al personale, i dati relativi a incarichi e consulenze, oltre al Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato con deliberazione n. 42 del 30/1/14, del quale il presente programma costituisce una sezione, per quanto concerne le misure e gli interventi nello stesso previsti.

Nel corso dell'anno, si procederà ad implementare ed aggiornare i contenuti dell'area trasparenza, garantendo la tempestività delle pubblicazioni.

Per quanto concerne, poi, le modalità di pubblicazione dei dati, si rinvia al Regolamento per la pubblicazione dei documenti sul portale web aziendale.

Un ulteriore strumento finalizzato a sviluppare un adeguato livello di trasparenza dei propri processi gestionali e organizzativi è la ***Posta Elettronica Certificata***. Appare evidente che, in quanto strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento, essa rappresenta un'innovazione capace di semplificare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i privati e di favorire il processo di dematerializzazione dell'azione amministrativa. L'AOU Federico II, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, si è dotata di una casella di posta elettronica certificata di direzione (aou.protocollo@pec.it), dandone evidenza sulla home page del sito internet aziendale, che, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, garantisce la traccia informatica delle operazioni svolte, nel rispetto delle previsioni normative.

Attraverso tale strumento, anche i cittadini, imprese e professionisti possono indirizzare le proprie istanze, al fine di poter concretamente gestire i procedimenti amministrativi con strumenti informativi, realizzando in tal modo reali risparmi di spesa ed eliminando notevoli tempi di trasmissione.

### ***La Carta dei servizi***

L'Azienda, inoltre, fornisce un ulteriore strumento di conoscenza del servizio sanitario e di tutela per i cittadini: "*la Carta dei Servizi dell'Azienda*", documento nel quale sono descritti oltre i diritti e i doveri dell'utente, tutte le finalità, informazioni utili ed i modi e le strutture attraverso cui i servizi vengono erogati. La "Carta dei Servizi" è consultabile sul sito internet aziendale, mediante collegamento dalla home page.

## **7. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.**

### *Gli obiettivi strategici*

Gli obiettivi strategici per il triennio 2014-2016 dell'Azienda sono definiti nel Piano della Performance che costituisce il piano strategico aziendale, approvato con deliberazione n. 147/14, reperibile sul sito dell'Azienda, nell'Area Trasparenza, alla sottosezione "Performance".

*Collegamenti con il Piano della performance e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

La performance rappresenta l'aspetto "dinamico" della trasparenza, nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici offerti, anche grazie alla partecipazione degli stakeholder. Infatti, occorre sottolineare come il Programma della Trasparenza non solo costituisce uno degli aspetti della pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, ma permette di rendere pubblici ai portatori di interesse i contenuti del piano della performance.

In questo primo triennio di programmazione 2014-2016, in considerazione della necessità di assicurare un sistema di progressivo allineamento tra i documenti di programmazione adottati, per conseguire un circolo virtuoso del ciclo della performance, sarà necessario costruire un processo di complessiva programmazione e predisposizione dei documenti, che tenga conto delle esigenze di raccordo tra il Piano della performance e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: ciò anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che le pubbliche amministrazioni garantiscano la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance.

L'attuazione della disciplina in punto di trasparenza costituisce, inoltre, strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione; misure specifiche per l'implementazione delle strategie aziendali in punto di prevenzione del rischio di corruzione mediante la promozione della trasparenza, sono previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

*Gli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma.*

Gli uffici maggiormente coinvolti nella definizione dei contenuti del programma triennale sono i seguenti:

- a. UOC Sistema Informativo, ITC e nuove tecnologie dell'informazione
- b. UOC Gestione Risorse Umane
- c. UOC Gestione Affari Generali
- d. P.O. Affari Legali
- e. P.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico e comunicazione

*Il Responsabile della Trasparenza*

L'elaborazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati sono coordinati dal **Responsabile della Trasparenza.**

Il Responsabile della Trasparenza, soggetto competente ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013, provvede a monitorare e vigilare sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Lo stesso, con cadenza semestrale, provvede al monitoraggio circa il processo di attuazione del Programma, attraverso la scansione delle attività ed indicando gli eventuali scostamenti dallo stesso, con particolare riguardo alla necessità che i responsabili delle attività di pubblicazione sul web aziendale mantengano il materiale pubblicato sul sito web aziendale in costante aggiornamento.

L'AOU Federico II ha individuato, con disposizione del Direttore Generale, il Dirigente Responsabile della Trasparenza, nella persona della Dott.ssa Patrizia Speranza, Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali.

#### *Coinvolgimento dei portatori di interessi (STAKEHOLDER)*

Ai sensi della normativa vigente, gli stakeholder sono coinvolti nel processo di attuazione della trasparenza, al fine di individuare le esigenze di trasparenza e segnalarle, fornendo suggerimenti e/o osservazioni.

In sede di prima applicazione, l'Azienda non ha ancora attivato canali di comunicazione fruibili dai soggetti interessati e finalizzati a rendere possibile un ascolto attivo dei vari portatori di interessi. Nel breve tempo, procederà ad attuare politiche di coinvolgimento dei propri stakeholder, anche attraverso l'attivazione di nuove forme e strumenti che potranno presentarsi per la migliore gestione dei servizi da erogare. Per quanto concerne la condivisione delle politiche di trasparenza, in prima applicazione, risulta necessario e dovuto il coinvolgimento di associazioni che, a vario titolo, prestano la propria opera di solidarietà sociale nell'Azienda, quali interlocutori idonei, in quanto portatori di interessi inerenti all'attività assistenziale svolta dall'Azienda.

L'Azienda intende continuare ad utilizzare in modo sistematico i vari strumenti di ascolto dei cittadini/clienti, di comunicazione e informazione e di coinvolgimento, ponendo innanzitutto il cittadino in condizione di esprimere la propria opinione sulla qualità dell'assistenza ricevuta, al fine di garantire la trasparenza dell'operato aziendale, tenendo presente l'obiettivo della semplificazione del sistema di reperimento delle informazioni e delle procedure.

Anche nei confronti dei dipendenti, l'Azienda intende migliorare ed implementare la trasparenza dell'operato, attraverso un'informazione tempestiva, puntuale e capillare nella sezione intranet, che dovrà svilupparsi cercando di soddisfare le esigenze di ogni singolo operatore. Sarà resa sistematica la newsletter ai dipendenti allo scopo di condividere le informazioni a livello aziendale, come soggetti protagonisti del rapporto con l'utenza.

Per quanto concerne il mondo economico e professionale, si intendono perseguire politiche di massima trasparenza e imparzialità. Il presente piano rappresenta, dunque, il riferimento per il prossimo triennio dei vari documenti aziendali, che saranno ad esso collegati per la realizzazione delle iniziative descritte.

#### **8. Iniziative per la trasparenza, per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.**

Al fine di recepire i contenuti normativi della Legge 33/13, saranno previsti percorsi mirati di formazione continua dei dipendenti, mirati a sviluppare comportamenti ed azioni per pervenire alla cultura della trasparenza dei processi gestionali e organizzativi e a garantire, nel contempo, la legalità e lo sviluppo anche della cultura dell'integrità.

Pertanto, saranno organizzate, nel triennio, le giornate della trasparenza, intese a diffondere gli obiettivi di trasparenza ed integrità dell'Azienda.

Nel corso del 2014, sarà dato avvio a tale percorso, mediante l'organizzazione, anche nell'ottica del collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di momenti divulgativi dedicati a diffondere e far conoscere i contenuti di entrambi i documenti.

#### **9. Ascolto degli stakeholder**

Al fine di garantire il principio della fruizione ed uso delle informazioni e nell'ottica di un adeguato processo di monitoraggio ed aggiornamento dell'efficacia del Programma, saranno potenziati gli strumenti di raccolta delle segnalazioni e/o reclami, nonché dell'ascolto dei cittadini, sia mediante l'utilizzo di strumenti legati al canale telematico, sia mediante il potenziamento, come segnalato, dell'utilizzo di strumenti (quali questionari da reperire presso la P.O. Relazioni con il Pubblico e Comunicazioni o da distribuire in occasione di giornate deputate alle iniziative di diffusione della trasparenza).

#### **10. Attuazione del programma e suo monitoraggio**

L'attuazione del Programma triennale è riservata ai Responsabili delle strutture competenti per materia, i quali hanno il compito di individuare, elaborare, aggiornare, verificare l'usabilità del dato di propria competenza e comunicarlo al Sistema Informativo, ITC e nuove tecnologie dell'informazione ai fini della pubblicazione nella sezione apposita.

Per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, saranno previsti incontri periodici tra gli stessi Responsabili ed il Responsabile per la Trasparenza. In tali incontri verranno di volta in volta verificate le più opportune misure organizzative adatte allo scopo.

Si allega tabella contenente la struttura delle informazioni previste nel sito aziendale, alla sezione "Amministrazione Trasparente" (*allegato n. 1*).

---

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI**

**SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI**

**Allegato n. 1 al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016**

Denominazione livello 1	Denominazione singolo obbligo  Livello 2  (corrispondenza requisito richiesto)	Contenuti	Riferimento normativo  d.lgs. n. 33/2013	Aggiornamento
<p>◆ <b><u>Disposizioni generali</u></b></p>	<p><b>Programma per la Trasparenza e l'Integrità</b></p>	<p><b>Programma triennale per la trasparenza e integrità</b> Approvato con Delibera n. 188 del 18/04/2014   <a href="#">Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-1016</a></p> <p><b>Piano triennale di prevenzione della corruzione</b> Approvato con Delibera n. 42 del 30/01/2014   <a href="#">Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-1016.</a></p> <p><b>Elenco degli affidamenti relativi ai servizi ed alle forniture ANNO 2013</b>   <a href="#">Affidamenti 2013 (formato xml).</a>   <a href="#">Affidamenti 2013 (formato pdf).</a></p> <p><b>ANNO 2012</b>   <a href="#">Affidamenti 2012 (formato xml).</a>   <a href="#">Affidamenti 2012 (formato pdf).</a></p>	<p>Art. 10, c. 8, lett. a</p>	<p>Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)</p>
	<p><b>Atti generali</b></p>	<p>Questo codice definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare in base al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 54  <b>Approvato con delibera n. 81 del 18/02/2014</b>   <a href="#">Codice di comportamento dell'A.O.U. "Federico II".</a>   <a href="#">Relazione di accompagnamento</a></p>	<p>Art. 12, c. 1, 2</p>	<p>Tempestivo</p>

		Codice Disciplinare dell'AOU <b>Approvato con delibera n. 52 del 13/02/2012</b>  <a href="#">Codice di comportamento dell'A.O.U. "Federico II"</a>		
	<b><u>Oneri informativi per cittadini e imprese</u></b>  • <b>Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi</b>	(vedi allegato 1 normativa)	Art. 34, c 1, 2  Art. 7 legge 11 novembre 2011, n. 180	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Artt.14 e 15
	<b>Attestazioni OIV o struttura analoga</b>	<b>L'OIV</b> <i>Organismo indipendente di valutazione della performance</i> , promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso  <a href="#">Componenti e verbali dell'OIV</a>	Art. 14, c. 4, lett. g, d.lgs. n. 150/2009	Annuale e in relazione a delibere CiVIT
<b>❖ <u>Organizzazione</u></b>	<b>Organi di indirizzo politico-amministrativo</b>	<b>Gli organi dell'Azienda:</b>  Il Direttore Generale - <a href="#">Delibera della Giunta Regionale n. 14 del 09/02/2012</a> - <a href="#">D.P.G.R.C. n. 51 del 13/02/2012</a>  Il Collegio Sindacale - <a href="#">Delibera n. 577 del 16/12/2011</a> - <a href="#">Delibera n. 002 del 09/01/2012 (integrazione del. n. 577)</a>  L'organo di Indirizzo - <a href="#">D.P. Giunta Regione Campania n. 88 del 29/03/2013</a> - <a href="#">D.P. Giunta Regionale n. 90 del 05/04/2013</a>  <b>L'assetto istituzionale:</b>  Il Direttore Sanitario - <a href="#">Delibera n. 137 del 14/04/2012</a>  Il Direttore Amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art 14	

		<p>- <a href="#">Delibera n. 569 del 20/12/2013</a></p> <p>Il Collegio di Direzione</p> <p>- <a href="#">Art. 11 del Protocollo d'Intesa Regione/Università</a></p> <p>- <a href="#">Delibera 107 del 18/03/2013</a></p> <p>La Direzione Strategica - dall'<a href="#">Atto Aziendale 2013</a></p> <p>L'organismo Indipendente di Valutazione della Performance</p> <p>- <a href="#">Delibera n. 272 del 02/07/2012</a></p> <p>- <a href="#">Delibera n. 335 del 14/09/2012 (modifiva del. 272)</a></p> <p>Il Collegio Tecnico ed i Collegi Tecnici di Specialità</p> <p>Lo Staff della Direzione Aziendale - dal <a href="#">POFA 2013</a></p> <p>Il Comitato dei Garanti</p> <p>- <a href="#">Determinazione del Direttore Generale n. 351 del 26/09/2006</a></p> <p>Il Comitato Etico</p> <p>- <a href="#">Delibera 82 del 18/02/2014</a></p>		
	<p><b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b></p>	<p>Normativa di riferimento:</p> <p> <a href="#">Art. 47. Sanzioni per casi specifici - D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33</a></p>	<p>Art. 47</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>

	<b>Articolazione degli uffici</b>	<p>❖ <a href="#">Macro-struttura organizzativa</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La struttura organizzativa dello staff della Direzione Generale</li> <li>2. Il Coordinatore dello Staff della Direzione Generale</li> <li>3. La Struttura organizzativa dell'area amministrativa</li> <li>4. La Strutture organizzativa dell'area sanitaria</li> </ol> <p>❖ <a href="#">Struttura Organizzativa dei Dipartimenti ad Attività Integrata -DAI-</a></p> <p>Link all'applicativo con DAI, UOC, UOS, UOSD, Gestione di Programmi e relativi responsabili</p> <p>❖ <a href="#">Organigramma</a></p> <p>Organigramma delle strutture/uffici</p> <p>❖ <a href="#">Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale (POFA)</a></p>	Art. 13, c.1, lett. b,c	<b>Tempestivo</b> (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	<b><u>Telefono e posta elettronica</u></b>	<p><a href="#">Posta elettronica istituzionale</a></p> <p><a href="#">Posta elettronica certificata</a></p> <p>Art. 13 (D. Lgs. 33/2013)</p>	Art. 13, c 1, lett d	
❖ <b><u>Consulenti e collaboratori</u></b>	<b>Consulenti e collaboratori</b>	<p> <a href="#">Elenco incarichi retribuiti conferiti a consulenti dall'01.01.2012 al 31.12.2012 ai sensi dell'art. 7 del D.LGS. 165/01 e ss.mm.ii.</a></p> <p>Art. 15, c 1, 2(D. Lgs. 33/2013)</p>	Art. 15, c 1, 2	
❖ <b><u>Personale</u></b>	<b>Incarichi amministrativi di vertice</b>	<p><b>Direttore Generale: prof. Giovanni Persico</b> <a href="#">curriculum vitae</a> <a href="#">provvedimento di nomina</a></p> <p>Al Direttore Generale (DG), legale rappresentante dell'Azienda, competono tutti i poteri finalizzati a supportare, in totale autonomia, la vita dell'Azienda e diretti ad orientare le attività organizzative, amministrative, patrimoniali, contabili, gestionali e tecniche. (... <a href="#">art. 7 pagina 10 dell'Atto Aziendale 2013</a>)</p> <p><b>Direttore Sanitario: dott. Gaetano D'Onofrio</b> <a href="#">curriculum vitae</a> <a href="#">provvedimento di nomina</a> <a href="#">dichiarazione incompatibilità</a></p> <p>Il Direttore Sanitario è nominato con delibera del Direttore Generale; i requisiti ed il rapporto di lavoro sono disciplinati dall'art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.</p>	Art. 15, c 1, 2 Art. 41, c 2, 3	

		<p><a href="#">(... art. 10 pagina 13 dell'Atto Aziendale 2013)</a></p> <p><b>Direttore Amministrativo: dott. Natale Lo Castro</b>  <a href="#">curriculum vitae</a>    <a href="#">provvedimento di nomina</a>    <a href="#">dichiarazione incompatibilità</a></p> <p>Il Direttore Amministrativo è nominato con delibera del Direttore Generale; i requisiti ed il rapporto di lavoro sono disciplinati dall'art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. Il Direttore Amministrativo partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale coadiuvando, in particolare, il direttore generale nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale.</p> <p><a href="#">(... art. 12 pagina 15 dell'Atto Aziendale 2013)</a></p>	
	<b>Dirigenti</b>	 Curricula vitae e retribuzioni dei Direttori di UOC area sanitaria (art. 21, comma 1 Legge18/06/09, n.69 e mod.L.183/10 <a href="#">Elenco Dirigenti in ordine alfabetico(link curriculum in pdf)</a> Art. 41, c 2, 3 Art. 15, c 1, 2 e Art. 10, c 8, lett d	Art. 10, c8, lett d Art. 15, c 1, 2,5 Art. 41, c 2, 3
	<b>Posizioni organizzative</b>	<p>L'atto di conferimento della posizione organizzativa ha natura privatistica e può essere catalogato tra "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" che, secondo l'art. 5 co. 2 d. lgs. 165/01 (Testo unico del pubblico impiego) "</p> <p>L'atto di conferimento deve contenere l'indicazione delle funzioni attribuite, il risultato da realizzare, la retribuzione corrisposta, il termine di esecuzione, nonché, eventualmente, il conferimento di eventuali risorse e la definizione di un programma di azione che consenta una verifica in itinere dei risultati. L'incarico di posizione organizzativa può, infatti, anche essere revocato ante tempus, nel caso in cui il suo titolare sia stato gravemente inadempiente rispetto ad obblighi e responsabilità connessi allo svolgimento dell'incarico medesimo oppure in caso di</p>	Art. 10, c8, lett d

		mutamenti organizzativi all'interno dell'amministrazione.	
	<b>Dotazione organica</b>	 <a href="#">Unità di personale quadro riepilogativo(90.41 KB)</a> Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.	Art. 16, c 1, 2
	<b>Personale non a tempo indeterminato</b>	Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Art. 17, c 1, 2
	<b>Tassi di assenza</b>	Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Art. 16, c 3
	<b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</b>	 <a href="#">Elenco incarichi retribuiti extra istituzionali autorizzati al personale dipendente dall'01.01.12 al 31.12.12 ai sensi dell'art. 53 del D.LGS. 165/01 e ss.mm.ii.</a> Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici	Art. 18, c 1
	<b>Contrattazione collettiva</b>	Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Art. 21, c 1
	<b>Contrattazione integrativa</b>	Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 1. ....	Art. 21, c 2

		2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.		
	<b>OIV - Organismo Indipendente di Valutazione</b>	Costituito ai sensi dell' <a href="#">art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150</a> (G. U. n. 254 del 31/10/09)  <a href="#">-Componenti dell'OIV e link a Curriculum vitae</a> <a href="#">-Struttura tecnica di supporto</a> <a href="#">-Elenco dei verbali dell'OIV in pdf</a>  Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c 8, lett. c	
❖ <b><u>Bandi di concorso</u></b>	<b>Bandi di concorso</b>	<a href="#">Concorsi Aziendali (link)</a> Art. 19. Bandi di concorso	Art. 19	
❖ <b><u>Performance</u></b>	<b>Piano della Performance</b>	Normativa di riferimento: <a href="#">D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 art 10 c8b.</a>   <a href="#">Piano della performance 2014-2016 (Del. n. 147 del 26/03/2014)</a>  Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c.8, lett. b	<b>Annuale</b>  31 gennaio
	<b>Relazione sulla Performance</b>	<b>Piano della performance e Relazione sulla performance</b>  b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.	Art. 10, c.8, lett. b	<b>30 giugno</b>
	<b>Ammontare complessivo dei premi</b>	<b>Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b>  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	Art. 20, c. 1	

	<b>Dati relativi ai premi</b>	<b>Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b> 1. .... 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Art. 20, c. 2	
	<b>Benessere organizzativo</b>	<b>Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b> 1. .... 2. .... 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.	Art. 20, c. 3	
↳ <b>Enti Controllati</b>	<b>Enti pubblici vigilati</b>	<b>Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</b> 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;	Art. 22, c.1, lett. a	<b>Annuale</b>
	<b>Società partecipate</b>	Normativa di riferimento: <a href="#">D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 art 22 c1b, c2, c3</a>	Art. 22, c.1, lett. b Art. 22, c. 2, 3	
	<b>Enti di diritto privato controllati</b>	<b>Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</b> 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) ..... b) ..... c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto	Art. 22, c.1, lett. c Art. 22, c. 2, 3	

		privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) .....		
	<b>Rappresentazione grafica</b>	<b>Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</b> 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) ..... b) ..... c) ..... d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.	Art. 22, c. 1, lett. d	
❖ <b>Attività e procedimenti</b>	<b>Dati aggregati attività amministrativa</b>	<b>Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</b>  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.	Art. 24, c. 1	<b>Tempestivo</b>
	<b>Tipologie di procedimento</b>	Normativa di riferimento:  <a href="#">D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 art 35 c1,2</a>	Art. 35, c. 1, 2	
	<b>Monitoraggio tempi procedurali</b>	<b>Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</b>  1. .... 2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	Art. 24, c. 2	
	<b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b>	<b>Normativa di riferimento:</b> <a href="#">D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 art 35 c3</a>	Art. 35, c. 3	
❖ <b>Provvedimenti</b>	<b>Provvedimenti organi indirizzo-politico</b>	<b>Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai	Art. 23	<b>Semestrale</b>

		<p>dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <a href="#">decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</a>;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>		
	<b>Provvedimenti dirigenti</b>	<b>Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</b> .....	Art. 23	
❖ <b><u>Controlli sulle imprese</u></b>	<b>Controlli sulle imprese</b>	<p><b>Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>:</p> <p>a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;</p> <p>b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</p>	Art. 25	
❖ <b><u>Bandi di gara e contratti</u></b>	<b>Bandi di gara</b>	<a href="#">Bandi di gara (attivi, scaduti, aggiudicazioni)</a> <a href="#">Bandi di concorso</a>	Art. 37, c. 1, 2	
	<b>Contratti</b>	<p>Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori</p>	Art. 37, c. 1, 2	

		<p>pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p>		
<p>◆ <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b></p>	<p><b>Criteri e modalità</b></p>	<p>Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'<a href="#">articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241</a>, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>	<p>Art. 26, c. 1</p>	
	<p><b>Atti di concessione</b></p>	<p>Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</p> <p>1. ....</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato <a href="#">articolo 12 della legge n. 241 del 1990</a>, di importo superiore a mille euro.</p> <p>Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari</p> <p>1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'<a href="#">articolo 7</a> e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>	<p>Art. 26, c. 2</p> <p>Art. 27</p>	
<p>◆ <b>Bilanci</b></p>	<p><b>Bilancio preventivo e consuntivo</b></p>	<p><a href="#">Delibera n. 573 del 31 dicembre 2013 "Adozione del</a></p>	<p>Art. 29, c. 1</p>	

		<p><a href="#">bilancio preventivo 2014"</a></p> <p><a href="#">Allegato A "conto economico previsionale 2014"</a></p> <p><a href="#">Allegato B "conto economico pluriennale di previsione 2014- 2016"</a></p> <p><a href="#">Allegato C "nota illustrativa"</a></p> <p><a href="#">Allegato D "mod. C E"</a></p> <p><a href="#">Allegato E "mod. CE pluriennale 2014-2016"</a></p> <p><a href="#">Allegato F "mod. CE pluriennale 2014-2016"</a></p> <p><a href="#">Allegato G "Rendiconto Finanziario"</a></p> <p><a href="#">Allegato H "Relazione Direttore Generale"</a></p>		
	<b>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</b>	<p>Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.</p> <p>1. ....</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.</p>	Art. 29, c. 2	
<p>❖ <b><u>Beni immobili e gestione patrimonio</u></b></p>	<b>Patrimonio immobiliare</b>	<p>Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p>	Art 30	
	<b>Canoni di locazione o affitto</b>	<p>Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p>	Art 30	
<p>❖ <b><u>Controlli e rilievi sull'amministrazione</u></b></p>	<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	<p>Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività</p>	Art. 31, c. 1	

		dell'amministrazione o di singoli uffici.		
<b>↳ Servizi Erogati</b>	<b>Carta dei servizi e standard di qualità</b>	<u>Carta dei Servizi</u>	Art. 32, c. 2	
	<b>Costi contabilizzati</b>	<u>Costi dei servizi e delle prestazioni</u> <b>Art. 32. d.lgs. n. 33/2013</b>	Art. 32, c. 2, lett a	
	<b>Tempi medi di erogazione dei servizi</b>	<b>Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b> 1. .... 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) ..... b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Art. 32, c. 2, lett b	
	<b>Liste di attesa</b>	<u>Tempo Massimo Regionale, infoCUP, ecc.</u> <b>Art. 41. d.lgs. n. 33/2013</b>	Art. 41, c. 6	
<b>↳ Pagamenti dell'amministrazione</b>	<b>Indicatore di tempestività dei pagamenti</b>	<b>Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».	Art. 33	<b>Annuale</b>
	<b>IBAN e pagamenti informatici</b>	BANCO DI NAPOLI AG. N. 40 SWIFT IBSPITNA <b>IBAN IT260 0101003595 100000300036</b>  Normativa di riferimento: D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 art 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici	Art. 36	
<b>↳ Opere Pubbliche</b>	<b>Opere Pubbliche</b>	<b>Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione,	Art. 38	

		<p>ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'<a href="#">articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144</a>, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'<a href="#">articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</a>, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.</p>		
<p>❖ <b><u>Pianificazione e governo del territorio</u></b></p>	<p><b>Pianificazione e governo del territorio</b></p>	<p><b>Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:</p> <p>a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.</p> <p>2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p> <p>3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p> <p>4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.</p>	<p>Art. 39</p>	
<p>❖ <b><u>Informazioni ambientali</u></b></p>	<p><b>Informazioni ambientali</b></p>	<p><b>Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</b></p> <p>1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'<a href="#">articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152</a>, dalla</p>	<p>Art. 40</p>	

		<p>legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p> <p>4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.</p>		
<p>❖ <b><u>Strutture sanitarie private accreditate</u></b></p>	<p><b>Strutture sanitarie private accreditate</b></p>	<p><b>Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale</b></p> <p>4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.</p>	<p>Art. 41, c. 4</p>	
<p>❖ <b><u>Interventi straordinari e di emergenza</u></b></p>	<p><b>Interventi straordinari e di emergenza</b></p>	<p><i>Contenuti a cura di: U.O.C. Prevenzione e Protezione</i></p> <p>Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 comma 1 lett. A, dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81 2008) modificato dal D.Lgs. 106 09</p> <p> <a href="#">Piano Generale della Sicurezza</a></p>	<p>Art. 42</p>	
<p>❖ <b><u>Altri contenuti</u></b></p>	<p><b>Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati</b></p>	<p><i>Contenuti a cura di: U.O.C. Sistema informativo, ICT e nuove tecnologie dell'informazione</i></p> <p>► <a href="#">Obiettivi di accessibilità</a></p>		
	<p><b>Procedimenti disciplinari</b></p>	<p><i>Contenuti a cura di: U.O.C. Gestione Risorse Umane</i></p> <p><b>Procedimenti disciplinari</b></p> <p> <a href="#">anno 2013 (123.6 KB)</a>.</p> <p> <a href="#">anno 2012 (188.73 KB)</a></p>		
<p>❖ <b><u>Adempimenti Legge 190/2012</u></b></p>	<p><b>Adempimenti Legge 190/2012 (anticorruzione)</b></p>	<p><b>Piano triennale di prevenzione della corruzione Approvato con Delibera n. 42 del 30/01/2014</b></p>		

<b><u>(anticorruzione)</u></b>		<p> <a href="#">Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-1016.</a></p> <p><b>Elenco degli affidamenti relativi ai servizi ed alle forniture ANNO 2013</b></p> <p> <a href="#">Affidamenti 2013 (formato xml).</a></p> <p> <a href="#">Affidamenti 2013 (formato pdf).</a></p> <p><b>ANNO 2012</b></p> <p> <a href="#">Affidamenti 2012 (formato xml).</a></p> <p> <a href="#">Affidamenti 2012 (formato pdf)</a></p>		
--------------------------------	--	--	--	--